

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 761

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2001

—————

Disposizioni concernenti la scuola, l'università
e la ricerca scientifica

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone contiene norme che riguardano il settore scolastico, universitario e della ricerca, nonché altre disposizioni che si rendono necessarie in ambito universitario.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli:

Articolo 1

L'articolo 1 introduce due modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Tale provvedimento ha riformato gli organi collegiali territoriali della scuola di cui alla parte I, titolo I, capi II, III e IV del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Consiglio nazionale della pubblica istruzione, consigli scolastici provinciali e consigli scolastici distrettuali) e, all'articolo 8, concernente le disposizioni transitorie e di attuazione, ha sancito che: *a)* i vecchi organi collegiali territoriali restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali riformati; *b)* con effetto dal 1° settembre 2001 le disposizioni del testo unico regolanti i vecchi organi sono sostituite da quelle dello stesso decreto legislativo n. 233 del 1999; *c)* entro la data del 1° settembre 2001 sono costituiti i nuovi organi collegiali riformati. A causa di difficoltà interpretative e attuative delle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 233 del 1999, non è stato tuttavia possibile costituire i nuovi organi collegiali nei tempi previsti. Tra l'altro, non è stato possibile costituire la «base», per così dire, delle rappresentanze elettive negli organi in questione, e cioè i «consigli scola-

stici locali» previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 233 del 1999 in quanto l'istituzione di questi ultimi era collegata, a sua volta, a norma dello stesso articolo, alle articolazioni territoriali dell'amministrazione scolastica periferica, articolazioni che sono state anch'esse delineate con ritardo rispetto ai tempi previsti. Le difficoltà interpretative del decreto legislativo n. 233 del 1999 da una parte - che non hanno consentito l'emanazione della normativa secondaria che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze elettive nei nuovi organi collegiali - ed il ritardo nella definizione delle articolazioni territoriali dell'amministrazione scolastica periferica, dall'altra, non hanno dunque consentito di rispettare il termine del 1° settembre 2001, previsto come data ultima di vigenza delle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sui consigli scolastici provinciali e sui consigli scolastici distrettuali, con la conseguenza che, a partire da tale data, non dovrebbero ritenersi più applicabili le predette disposizioni. D'altra parte, appare dubbio che in proposito possano applicarsi le disposizioni vigenti in materia di *prorogatio* degli organi amministrativi. Le ragioni esposte, quindi, inducono a proporre, con l'articolo 1 del disegno di legge, una data più congruente, che si ritiene possa essere il 31 dicembre 2002. In coerenza con la modifica proposta, nello stesso articolo si provvede alla abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 233 del 1999.

Articolo 2

Il prelevamento dal «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, che in atto si propone, si rende necessario:

- per quanto concerne la spesa di cui alla lettera *a*) relativa ai finanziamenti dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale ed alle grandi attrezzature scientifiche universitarie, al fine di incrementare una disponibilità che, a fronte di forti esigenze, si è invece venuta a ridurre in sede di predisposizione del bilancio 2001;

- per quanto concerne le spese di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), per rispettare la programmazione di cui all'allegato 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389;

- per quanto concerne le spese di cui alla lettera *e*), al fine di sostenere ed incentivare la ricerca scientifica in considerazione del valore strategico del settore in campo nazionale.

Articolo 3

L'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha destinato al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'importo di 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per il sostegno di attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese industriali attraverso la forma del credito di imposta.

Le modalità di utilizzo di tali importi erano rimandate ad una specifica circolare dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento non ancora adottata.

Al fine di rendere massimamente tempestivo ed efficace l'utilizzo di tali fondi, appare opportuno, nel mantenere l'assegnazione al FAR, prevedere la destinazione delle somme stesse al sostegno delle forme di in-

tervento disciplinate dalle norme del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, di attuazione del richiamato decreto legislativo n. 297 del 1999: infatti tale decreto ministeriale è già pienamente operativo e, peraltro, ricomprende anche forme di sostegno attraverso la misura del credito di imposta.

Va, infine, sottolineato che la norma proposta assicurerebbe le disponibilità finanziarie necessarie a garantire la continuità di intervento al Ministero, a fronte di una domanda di ricerca continuamente crescente sia qualitativamente sia quantitativamente.

Articolo 4

Tale articolo è complementare rispetto alle misure recate dall'articolo 3. Poichè gli interventi previsti dal decreto legislativo n. 297 del 1999 concernono in modo rilevante la diffusione delle nuove tecnologie, appare necessario un aggiornamento della relativa disciplina, quanto meno novellando l'articolo 10 del decreto stesso, recante norme di coordinamento tra le competenze dell'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si prevede pertanto che con detti Ministeri si raccordi l'azione svolta dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie. L'articolo non reca oneri finanziari.

Articolo 5

I commi 1 e 2 sono preordinati a prorogare alcuni termini previsti da disposizioni legislative che verranno a scadenza nei prossimi mesi.

Il comma 1 è finalizzato a prorogare il termine, stabilito dall'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, entro cui gli atenei devono adeguare gli ordina-

menti didattici dei propri corsi di studio alla nuova disciplina introdotta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (diciotto mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per tali corsi). Il regolamento che ha stabilito i criteri generali è stato emanato con decreto ministeriale in data 3 novembre 1999, n. 509, mentre il decreto ministeriale che ha determinato le classi delle lauree triennali universitarie è stato emanato in data 4 agosto 2000 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000. Il termine predetto scade pertanto il 19 aprile 2002. L'emendamento che sposta tale termine al 19 aprile 2003, assegna alle università un maggior margine di tempo per effettuare i numerosi e complessi adempimenti

necessari per l'adozione dei nuovi ordinamenti didattici.

Il comma 2 proroga nell'attuale composizione il Consiglio universitario nazionale nominato con decreto ministeriale del 10 dicembre 1997, ai sensi dei commi da 104 a 108 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. La proroga del mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale fino al 30 giugno 2002 è stabilita in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rinnovo dell'organo consultivo e per dare continuità all'opera svolta dall'attuale consesso nella delicata fase della valutazione degli ordinamenti didattici, adottati dagli atenei in attuazione della nuova disciplina in materia di autonomia didattica universitaria, che dovranno entrare in vigore con l'anno accademico 2002-2003.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

Il prelevamento dal Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, che in atto si propone, si rende necessario:

– per quanto concerne la spesa di cui alla lettera *a*) relativa ai finanziamenti dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale ed alle grandi attrezzature scientifiche universitarie al fine di incrementare una disponibilità che, a fronte di forti esigenze, si è invece venuta a ridurre in sede di predisposizione del bilancio 2001;

– per quanto concerne le spese di cui alla lettera *e*) al fine di sostenere ed incentivare la ricerca scientifica in considerazione del valore strategico del settore in campo nazionale;

– le spese di cui alla lettera *b*) per lire 0,5 miliardi per l'anno 2001 e per 258.228,45 euro per gli anni 2002 e 2003 sono finalizzate al potenziamento dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;

– le spese di cui alla lettera *c*) per lire 2 miliardi per l'anno 2001, sono finalizzate al potenziamento delle strutture del Politecnico di Milano;

– le spese di cui alla lettera *d*) per lire 2 miliardi per l'anno 2001, per 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e per 1.549.370,70 euro per l'anno 2003, sono destinate a soddisfare le esigenze del Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno.

Articolo 3

Si propone una modifica all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

Tale norma ha destinato al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'importo di 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 per il sostegno di attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese industriali attraverso la forma del credito di imposta.

Le modalità di utilizzo di tali importi erano rimandate ad una specifica circolare dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al momento non ancora adottata.

Al fine di rendere massimamente tempestivo ed efficace l'utilizzo di tali fondi, appare opportuno, nel mantenerne l'assegnazione al FAR, prevedere la destinazione delle somme stesse al sostegno delle forme di intervento disciplinate dalle norme del decreto ministeriale 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del

18 gennaio 2001, di attuazione del richiamato decreto legislativo n. 297 del 1999: infatti tale decreto ministeriale è già pienamente operativo e, peraltro, ricomprende anche forme di sostegno attraverso la misura del credito di imposta.

Va, infine, sottolineato che tale modifica assicurerebbe le disponibilità finanziarie necessarie a garantire la continuità di intervento al Ministero, a fronte di una domanda di ricerca continuamente crescente sia qualitativamente sia quantitativamente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norma di differimento di termine)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica, e continuano ad esercitare le loro funzioni, fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie per l'università)

1. E' autorizzata la spesa:

a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.316.551,93 euro per l'anno 2002 e di 41.316.551,93 euro a decorrere dall'anno 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;

b) di lire 0,5 miliardi per l'anno 2001, di 258.228,45 euro per l'anno 2002 e di 258.228,45 euro per l'anno 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;

c) di lire 2 miliardi per l'anno 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;

d) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e di 1.549.370,70 euro per l'anno 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno;

e) di 19.108.905,27 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275,96 euro a decorrere dall'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari a lire 6,5 miliardi per l'anno 2001, a 61.716.599,44 euro per l'anno 2002 e a 63.782.427,04 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*(Utilizzazione dei fondi di cui
all'articolo 108, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388)*

1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti di imposta.

Art. 4.

(Raccordo con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*(Coordinamento con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie)*»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1. Con decreti interministeriali di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono determinate le modalità:*

a) di partecipazione al sostegno finanziario delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), attraverso un utilizzo integrato degli strumenti di competenza delle suindicate amministrazioni e per l'eventuale intervento di altre amministrazioni o soggetti pubblici;

b) di costituzione e di operatività delle banche dati concernenti gli interventi di cui al presente decreto e quelli di competenza del Ministero delle attività produttive in ordine alle attività finanziate a valere sul FIT e ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 1997, n. 140, al fine di assicurare lo scambio di informazioni;

c) di trasferimento reciproco di domande e progetti presentati ad un Ministero relativamente ad attività di competenza di altra amministrazione, facendo salva la data di presentazione e l'eventuale livello di priorità acquisito presso la prima amministrazione ricevente;

d) di armonizzazione delle istruttorie tecnico-scientifiche dei progetti e delle do-

mande e dei criteri per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e);

e) di coordinamento delle attività dei rispettivi comitati per la valutazione delle attività finanziabili, che prevedano sessioni congiunte almeno trimestralmente ai fini di cui alla lettera a), di un monitoraggio degli interventi di sostegno e comunque obbligatoriamente in caso di incerta attribuzione della competenza sull'intervento.

2. Il Ministro delle attività produttive determina con proprio decreto le direttive per la gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è abrogato.».

Art. 5.

(Altre disposizioni concernenti il settore universitario)

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 giugno 2002.

